

CasaClima Network Sezione Lazio

Regolamento di attuazione

per l'esercizio dell'Associazione

Indice

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Riferimento allo Statuto

Art. 2 - Approvazione e modifica del Regolamento di attuazione

Art. 3 - Competenze

Capo II - Attività associativa

Art. 4 - Ambiti di attività e Programma delle attività

Art. 5 - Attività dei soci

Art. 6 - Uso di materiale per le attività

Art. 7 - Coordinamento delle attività territoriali

Art. 8 - Riunioni territoriali dei soci

Art. 9 - Deontologia

Capo III - Aspetti economici e di gestione

Art. 10 - Quote associative

Art. 11 - Rimborsi per l'utilizzo della vettura o di altri mezzi

Art. 12 - Rimborsi di spese sostenute per le attività

Art. 13 - Disponibilità finanziarie

Capo VII - Efficacia

Art. 14 - Modifiche, integrazioni, durata del periodo transitorio

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Riferimento allo Statuto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività dell'Associazione **CasaClima Network Lazio** integrando quanto già contenuto nello Statuto costitutivo. Le presenti disposizioni possono essere modificate a seconda delle esigenze associative e quando le condizioni di gestione lo richiedano.

Art. 2 - Approvazione e modifica del Regolamento di attuazione

L'approvazione e la modifica del Regolamento di attuazione è prerogativa del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. Le proposte di modifica possono essere avanzate esclusivamente dai Consiglieri in carica.

La proposta di modifica potrà essere avanzata verbalmente o per iscritto in sede di riunione del Consiglio Direttivo, ovvero a mezzo telematico con discussione tra i soci con medesimo strumento.

La modifica o l'integrazione del presente documento avrà efficacia immediata dopo l'avvenuta discussione e approvazione dal parte del Consiglio Direttivo. Se l'approvazione della modifica o dell'integrazione non avviene in sede di riunione del Consiglio Direttivo ma mezzo telematico, la stessa dovrà essere ratificata nella riunione consiliare successiva.

Art. 3 - Competenze

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutti i documenti prodotti per l'esercizio dell'attività associativa.

Capo II - Attività associativa

Art. 4 - Ambiti di attività e Programma delle attività

Le attività che l'Associazione **CasaClima Network Lazio** dovrà svolgere per promuovere il progetto CasaClima sono quelle indicate tra gli scopi sociali nello Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede a definire gli Ambiti generali di attività e ad elaborare il Programma delle attività.

Le attività inserite nel Programma potranno essere definite nel dettaglio, nel modo e nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, dando anche indicazioni sulla priorità da assegnare alle stesse.

Gli Ambiti di attività ed il Programma delle attività vengono approvati dal Consiglio Direttivo prima di essere divulgati. Degli Ambiti di attività e del Programma delle attività approvati dal Consiglio Direttivo verrà data informazione ai soci con periodiche comunicazioni con pubblicazione sul sito

web.

L'Associazione, nell'esercizio delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di Aziende, Enti, Associazioni e Professionisti, al fine di raggiungere gli scopi per cui è nata, nonché per diffondere il progetto CasaClima nei modi più opportuni.

Il Consiglio Direttivo potrà demandare lo studio o la gestione di attività o parte di esse a Commissioni, Gruppi di Lavoro e Tavoli tecnici, che agiranno sotto il controllo ed il coordinamento di referenti membri del Consiglio Direttivo stesso ed al quale risponderanno del proprio operato.

Art. 5 - Attività dei soci

Potranno svolgere le attività previste dall'Associazione sia i soci ordinari che i soci sostenitori.

Le attività che i soci potranno svolgere sul territorio sono in linea prioritaria quelle definite nel Programma delle attività approvato dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende svolgere attività sul proprio territorio rivolgerà offerta di disponibilità al Consiglio Direttivo, il quale, vagliata la richiesta e sentito l'associato, definirà le modalità e gli ambiti dell'azione. Per la valutazione delle offerte di disponibilità allo svolgimento di attività da parte dei soci, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi formalmente, ovvero comunicare le informazioni tra i membri per via telematica o altro mezzo.

I soci potranno avanzare proposte di attività da attivarsi sul proprio territorio; le proposte dovranno essere formalizzate al Consiglio Direttivo che ne valuterà la coerenza con gli Ambiti di attività definiti e con il Programma delle attività approvato e le ragioni di opportunità.

In seguito alla valutazione positiva della proposta da parte del Consiglio Direttivo, il socio proponente si attiverà per dare attuazione a quanto proposto, nell'ambito di quanto contenuto nel presente Regolamento e sotto la propria diretta responsabilità. Il socio proponente sarà inoltre responsabile del materiale che gli verrà affidato e sosterrà le spese per acquisizione e riconsegna dello stesso.

Art. 6 - Uso di materiale per le attività

Per le attività che i soci svolgeranno sul territorio si utilizzerà esclusivamente il materiale ufficialmente distribuito dal Consiglio Direttivo su richiesta del socio. È fatto divieto ai soci di formulare, divulgare, stampare proposte autonome.

È fatto altresì divieto di utilizzare il logo e il nome dell'Associazione per qualsivoglia iniziativa; il Consiglio Direttivo o il Presidente potranno autorizzare l'uso del logo anche sotto forma di bandiera o stendardo qualora lo ritengano opportuno per speciali eventi o particolari circostanze.

L'uso del logo e del nome è esclusiva prerogativa del Consiglio Direttivo, negli ambiti e con le modalità definite dallo Statuto.

Art. 7 - Coordinamento delle attività

Il Consigliere referente provinciale è il coordinatore delle attività dei soci sul proprio territorio; il Consigliere referente all'interno delle Commissioni, dei Tavoli tecnici o dei Gruppi di lavoro è il coordinatore delle stesse. A tale fine essi terranno un registro delle attività, con le indicazioni dei soci impegnati in attività.

Il Consigliere provinciale e il Consigliere referente dovranno presenziare, nel limite del possibile, alle iniziative pubbliche ed alle riunioni tra gli Associati che svolgono attività; essi avrà il compito di indicare le modalità di attuazione delle attività e definirne gli obiettivi operativi.

Il Consigliere provinciale e il Consigliere referente hanno il compito di riferire al Consiglio Direttivo delle attività svolte.

Art. 8 - Riunioni territoriali dei soci

Il Consigliere referente provinciale riunisce periodicamente i soci del proprio territorio che si sono resi disponibile all'attività associativa. Con essi verifica gli esiti delle azioni intraprese, in coerenza con quanto definito dal Consiglio Direttivo, definisce le linee operative e le strategie per l'attuazione delle iniziative, coordina con il contributo dei soci l'attività associativa intrapresa.

I soci che operano sul territorio, in primo ordine, rispondono del proprio operato al referente provinciale.

Art. 9 - Deontologia

L'operato dell'Associazione **CasaClima Network Lazio** dovrà fondarsi sui principi del **Codice Deontologico CasaClima** nonché uniformarsi alle Norme della deontologia professionale qualora richiamate dagli Ordini Professionali, al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori economici del settore e tra i professionisti.

Capo III - Aspetti economici e di gestione

Art. 10 - Quote associative

Le quote associative per l'iscrizione annuale all'Associazione verranno definite al termine di ogni anno solare. Le quote associative dovranno essere versate nei termini e con le modalità indicate nelle comunicazioni all'uopo inviate.

Art. 11 - Rimborsi per l'utilizzo della vettura o di altri mezzi

La corresponsione di rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria sarà riconosciuta esclusivamente ai

membri del Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di regolare nota spese e con applicazione di una tariffa kilomtrica pari ad 1/5 del prezzo del carburante al momento dell'uso della vettura. Verranno riconosciuti anche gli eventuali rimborsi autostradali.

Il costo per l'utilizzo di altri mezzi di trasporto verrà riconosciuto a seguito della presentazione di ricevute o note spese.

Art. 12 - Rimborsi di spese sostenute per le attività

La corresponsione di rimborsi per le spese sostenute per l'esercizio delle attività associative sarà riconosciuta esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di regolare nota spese.

I soci ordinari e sostenitori che svolgono attività per conto dell'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso spese; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà deliberare speciali rimborsi per casi speciali.

Art. 13 - Disponibilità finanziarie

I rimborsi di ogni genere verranno riconosciuti solo se le disponibilità di cassa del momento lo permetteranno. Il Consiglio direttivo delibererà i rimborsi spese da riconoscere.

Capo IV - Efficacia

Art. 14 - Modifiche, integrazioni, durata del periodo transitorio

Il presente Regolamento ha efficacia dal momento della sua approvazione. Esso verrà pubblicato sul Sito dell'Associazione unitamente allo Statuto.

In considerazione della necessità di dare corso alle attività associative e di valutare la rispondenza delle norme contenute nel presente Regolamento alle reali necessità di gestione dell'Associazione, nonché per rispondere ai criteri di omogeneizzazione dei Regolamenti adottati dalle altre Associazioni CasaClima Network operanti sul territorio nazionale, il Consiglio Direttivo potrà apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento in qualsiasi momento, con le modalità previste.

Il periodo transitorio cesserà alla stabilizzazione delle procedure, al momento in cui l'esercizio delle attività associative troveranno piena corrispondenza agli obiettivi previsti.